Definizione

Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autocarri, biciclette, motocicli, veicoli a trazione animale ecc.), dietro corrispettivo.

Il presupposto per l’esercizio dell’attività è la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono private, invece quelle in cui l’ingresso sia invece limitato. La rimessa privata può essere all’aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni vigenti di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale); nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d’uso.

**Normativa di riferimento:** -

D.P.R. 19.12.2011 n° 480 Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attivita’ di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

D.P.R. 19.12.2001 n. 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente.

D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada”.

Norme e disposizioni comunali.

**Modalità per la comunicazione di inizio attività:**

L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a SCIA da presentarsi  allo Sportello Unico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 19.12.2001 n. 481, e alla SCIA ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 19/12/2001 n° 480. Il Comune trasmette alla Prefettura di Roma le due segnalazioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di presentazione.

**Requisiti per lo svolgimento dell’attività:**

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti morali: - insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni; - insussistenza di condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione. Tali requisiti devono essere posseduti e dichiarati anche da tutti i soci e da tutti coloro che sono muniti di potei di rappresentanza della Società.

2.  Requisiti tecnici: - Conformità dei locali: la rimessa sede dell’attività deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso, e deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità, nonché, della asseverazione di tecnico abilitato relativa al possesso dei requisiti igienico sanitari; di prevenzione incendi ( se sono rimessi più di 9 autoveicoli serve il certificato di prevenzione incendi) –

**Cosa occorre fare per iniziare l’attività:**

1) essere in possesso dei requisiti sopra indicati;

2) presentare allo Sportello Unico, le segnalazioni di inizio attività mediante il servizio [SUAP](http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=5&l=1) allegando la documentazione richiesta.

La segnalazione deve essere firmata digitalmente per la trasmissione via PEC

**La segnalazione non è soggetta a imposta di bollo**

**Tempi:**

L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione